

Premio Gustavo Spera 2009:

“Dopo brevi cenni sul Ruolo ed il Potere del Giudice nelle organizzazioni sociali primordiali e, poi, nel corso dei secoli, il candidato delinei le cautele man mano adottate, fin da allora, dal potere governativo contro i possibili arbitri e corruzione del Giudice.”

Il Giudice e', come sappiamo, l'istituzione preposta alla risoluzione di controversie giudiziarie. L'argomento della tesi in questione riguarda prima di tutto un breve cenno iniziale sulla figura di questa istituzione che, a parte nelle societa' primordiali in cui ci si faceva giustizia da se' (pensiamo al popolo barbaro), e' sempre esistita in quanto vi era l'esigenza da parte dei cittadini di risolvere le loro controversie in maniera pacifica. Pero' tristemente, da quando esiste la figura del Giudice, esiste anche il problema della corruzione e dell'arbitrio dello stesso; l'argomento della tesi riguarda principalmente proprio questo grave problema con tutte le cautele man mano adottate nel corso dei secoli al fine di risolvere questo triste fenomeno. Ritengo opportuno pertanto distinguere i concetti di arbitrio e di corruzione che, se pur simili, non sono dei sinonimi.

L'arbitrio e' la facolta' del Giudice di decidere liberamente secondo la propria volonta' senza il rispetto dei parametri imposti dalla legge: il Giudice e' "la bocca della legge", puo' si avvalersi della sua discrezionalita' ma non puo' superare detti limiti che la legge stessa gli impone. Un esempio banale di libero arbitrio si verifica quando il Giudice condanna Caio senza che ci siano prove che sostengano l'accusa...non e' ammissibile.

La corruzione e' intesa invece come l'accordo posto in essere tra il Giudice e piu' parti al fine di agire in maniera diversa da come il suo ufficio gli impone. Un esempio lo rileviamo da un processo del 1990 del Tribunale di Messina (...gli esempi sono tantissimi...) in cui alcuni imputati di omicidio, al fine di ottenere il proscioglimento consegnarono una rilevante somma di denaro al Sostituto Procuratore della Repubblica, il quale alla fine dell'istruttoria chiederà l'assoluzione contrariamente a quanto invece le prove dimostravano ovvero la presunta colpevolezza degli imputati.

Il problema dell'arbitrio e della corruzione e' purtroppo sempre esistito: fin dall'Antica Roma nonostante non esistesse una magistratura permanente. Addirittura nel XIV sec D.C. i giuristi francesi erano convintissimi dell'arbitrarietà di tutte le pene emanate (forse e' stata la loro un'esagerazione, ma ci rendiamo conto come il fenomeno e' in risalto?). Parlando in primis dell'arbitrio, una delle sue principali cause e' indubbiamente l'incertezza del diritto ovvero la non regolamentazione in maniera chiara e precisa di argomenti e di eventi rilevanti da un punto di vista giuridico. Nei secoli passati, tanti argomenti non venivano regolamentati dal diritto creando un vuoto normativo: pensiamo che anche oggi il fenomeno e' presente figuriamoci cosa accadeva nel passato: e' normale il vuoto normativo in quanto prima si verifica il fenomeno sociale e poi, il legislatore vista la costanza del fenomeno ed una volta che ha ritenuto esso rilevante da un punto di vista giuridico, emanerà la regolamentazione; cio' che e' importante e' che il lasso di tempo fra il fenomeno sociale e la sua regolamentazione sia ridotto ai minimi termini. Le soluzioni adottate nel corso dei secoli sono state quelle di rendere il diritto sempre piu' certo, piu' compatto, piu' chiaro attraverso i codici ovvero raccolte di norme che regolamentavano i vari argomenti. Questo consentiva e consente di far si' che il giudice pronunci esclusivamente la legge senza essere libero del proprio arbitrio in virtu' di un'assenza di regolamentazione giuridica. Come pero' spesso accade, si e' arrivati da un estremo ad

un altro: si e' arrivati, nel periodo illuminista, ad affermare che il Giudice fosse esclusivamente "la bocca della legge" senza poter avere alcuna liberta' di decisione, se pur nei limiti della legge stessa: questo crea una "cura peggiore del male" in virtu' del fatto che se le leggi le fa' l'organo legislativo composto da forza politiche va da se' che il giudice sia subordinato alle forze politiche.

Per cui, possiamo tranquillamente affermare che non si risolve il problema estremizzando il concetto di certezza del diritto anche perche' attualmente ci troviamo in un sistema inflazionato da norme (si e' parlato di piu' di 250.000 norme esistenti nel nostro sistema) bensì creando un sistema normativo chiaro, semplice e compatto in grado di facilitare gli operatori del diritto e tutti i cittadini destinatari della norma a conoscere o a poter conoscere le norme evitando abusi da parte del Giudice.

Per quanto invece concerne la corruzione , si e' gia' precedentemente chiarito cosa s'intende; e' bene precisare che la stessa non e' una degenerazione dei costumi e della moralita' pubblica: questo e' un luogo comune; la corruzione e' sempre esistita! Ci fu Tiberio, un imperatore Romano attento e scrupoloso, che penso' di partecipare direttamente ai processi piu' importanti al fine di risolvere il problema della corruzione. Pensiamo solo inoltre, che nel II sec. D.C. definito da molti storici come il secolo piu' felice per l'umanita', si da' per scontato che i Giudici vendessero le loro sentenze (...immaginiamo cosa fosse negli altri periodi...). Lo stesso Sant'Agostino, dottore della Chiesa, che ebbe a che fare con i Tribunali per buona parte della Sua esistenza, sia come Giudice a Ippona, sia come querelante a Ravenna, ha parlato di corruzione come fenomeno presente ritenendo tale anche quando si davano ai Giudici semplicemente dei "presenti di ospitalità" o addirittura semplici elogi (come dire che il Giudice non dev'essere condizionato da nulla!). Ci chiediamo quali provvedimenti il legislatore abbia adottato per questo triste fenomeno: non vi e' stato mai un provvedimento specifico in merito alla corruzione dei Magistrati: si e' sempre parlato di corruzione come fenomeno generale non tenendo conto che la corruzione del Giudice e' un fenomeno assai piu' grave della corruzione in generale. Anche il codice Rocco, ovvero il codice penale tuttora in vigore, che risale al 1930, non ha avuto una regolamentazione specifica di questo fenomeno prima della L. 86/1990 . Prima di allora si considerava la corruzione del Magistrato come una mera aggravante del reato di corruzione in generale. Grazie alla sopraccitata legge tale reato e' stato identificato come figura autonoma prevedendo perfino due aggravanti specifiche: la prima opera se per effetto della corruzione si verifica una condanna con pena non superiore ai 5 anni; e una piu' "gravosa" aggravante (scusando il gioco di parole) se la stessa condanna e' superiore ai 5 anni o e' pari alla pena dell'ergastolo. Perche' e' stato importante identificare una figura autonoma di reato rispetto alla considerazione di una semplice aggravante? Si tratta di dare maggiore evidenza al fenomeno prevedendo delle pene specifiche: poi e' anche un problema di comparazione delle aggravanti con delle attenuanti (che non spieghiamo perche' chiederebbe eccessivo tempo) che fa' si che sia meglio considerare il reato di corruzione in atti giudiziari come reato autonomo.

E' vero che si e' atteso tanto per arrivare a cio' ma non dimentichiamo mai che il nostro sistema normativo offre la massima garanzia anche contro il fenomeno della corruzione e dell'arbitrio della Magistratura, ovvero gli articoli del nostro pilastro portante dell'intero sistema normativo: LA COSTITUZIONE.

Alessio Asuni